



**ARCHIVIO NAZIONALE DEI CONTRATTI E DEGLI ACCORDI  
COLLETTIVI DI LAVORO:  
INDIRIZZI GENERALI E DIRETTIVE DELLA COMMISSIONE  
DELL'INFORMAZIONE**

*Delibera della Commissione dell'Informazione, 11 settembre 2025 (ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lett. d) e articolo 17, commi 1-3, Legge 30 dicembre 1986, n. 936; articoli 34 e 35, Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL)*

**Articolo 1 – Finalità, accessibilità, trasparenza**

1. Nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, istituito presso il CNEL, vengono depositati e conservati, nel rispetto delle procedure e delle modalità organizzative indicate nei punti che seguono, i contratti e gli accordi di ogni livello e ambito, e i relativi rinnovi, tanto con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente nel settore privato che ai rapporti di lavoro dipendente nel settore pubblico. Nell'archivio vengono altresì depositati gli accordi relativi ai rapporti di lavoro autonomo in regime di collaborazione coordinata e continuativa e gli accordi economici collettivi relativi ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

2. Il deposito dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro risponde a basilari istanze di pubblicità, esatta identificazione dei testi contrattuali e loro conservazione nel tempo anche ai fini di un ordinato sviluppo del sistema di relazioni industriali e di lavoro. La gestione e l'organizzazione dell'archivio sono pertanto improntate ai principi di totale trasparenza e di corretta informazione sul funzionamento della contrattazione collettiva rispetto alla opinione pubblica, agli operatori del mercato del lavoro, agli attori della rappresentanza di imprese e lavoratori, alle istituzioni pubbliche, ai decisori politici, agli organi incaricati delle attività di vigilanza e controllo in materia di lavoro e a ogni altro soggetto pubblico o privato interessato.

3. L'organizzazione e la gestione dell'archivio, regolati secondo le previsioni che seguono, devono in ogni caso risultare conformi alle normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di condizioni di lavoro e trattamenti retributivi trasparenti e prevedibili anche a beneficio, in termini di leggibilità e piena fruibilità dei relativi contenuti, dei diretti interessati e cioè di lavoratori e imprese. A questo fine alle parti firmatarie di contratti e accordi a cui è assegnato un codice alfanumerico è richiesto di depositare, entro e non oltre tre mesi dal deposito di un singolo accordo integrativo o di rinnovo, anche la relativa stesura del testo definitivo a cui verrà data la massima evidenza sul portale istituzionale del CNEL. In assenza della stesura di un testo definitivo, scaduto il termine di cui sopra, sarà cura della Commissione dell'informazione acquisire informazioni utili a comprendere le ragioni del ritardo e sollecitare, nel rispetto delle prerogative e della autonomia dei soggetti firmatari, l'invio del testo.

## **Articolo 2 – Deposito e raccolta dei testi contrattuali**

1. Il deposito avviene, di regola, a cura dei soggetti stipulanti o anche di uno soltanto di essi entro trenta giorni dalla data di stipula. Il deposito, che deve riguardare unicamente testi definitivi o cosiddette "ipotesi di accordo" su cui vi è intesa tra tutti i soggetti firmatari dell'accordo stesso, avviene esclusivamente per il tramite del portale istituzionale dell'archivio, in una apposita sezione dedicata alla trasmissione dei testi contrattuali, previa compilazione della scheda informativa di accesso e di attivazione della procedura di deposito. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 1, le parti stipulanti daranno tempestiva informazione alla Direzione generale competente circa il soggetto autorizzato a depositare il testo del contratto possibilmente, nel caso di contratti di livello nazionale, nella forma del testo definitivo.

2. Per il deposito dei contratti e degli accordi nazionali di categoria dovranno essere indicati, a cura dei soggetti stipulanti, i codici Ateco di riferimento (almeno sino al quarto livello gerarchico), in coerenza al rispettivo campo di applicazione, nonché ogni altra informazione utile richiesta dalla Direzione generale competente ai fini previsti dalla legge e nei limiti delle attribuzioni del CNEL in materia di assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva. L'assegnazione formale del contratto al macro-settore di riferimento (c.d. Sezione Ateco) e ai conseguenti sotto-settori (c.d.

Divisioni Ateco) dell'archivio, secondo le previsioni di cui al successivo articolo 3, compete in ogni caso alla Direzione generale competente previa consultazione con la Commissione dell'informazione.

3. Per il deposito dei contratti e degli accordi aziendali, contestualmente al deposito di una copia dell'originale del contratto o dell'accordo da parte della azienda, dovranno essere indicati nome e sede dell'azienda, il settore merceologico individuato mediante i codici Ateco, il codice alfanumerico del contratto nazionale ovvero dei contratti nazionali applicati dalla azienda, nonché il numero degli addetti impiegati nella medesima azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello del deposito, indipendentemente dalla circostanza che l'accordo possa riferirsi solo a uno o più siti produttivi o reparti aziendali. Per gli accordi di gruppo andrà indicato il totale degli addetti impiegati dall'intero gruppo.

4. Per il deposito dei contratti e degli accordi territoriali, contestualmente al deposito di una copia dell'originale del contratto o dell'accordo, dovrà essere indicato il livello di tali accordi, se confederale o settoriale. In caso di contratto territoriale di settore andrà indicato il codice alfanumerico del contratto nazionale di riferimento.

5. Il deposito e l'alimentazione dell'archivio mediante la raccolta dei testi contrattuali avviene inoltre per il tramite dei flussi istituzionali di scambio disposti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 in materia di contratti collettivi aziendali e territoriali e di ogni altra previsione di legge in materia. Alla raccolta e al deposito dei contratti e degli accordi aziendali e territoriali possono altresì concorrere le confederazioni e le federazioni nazionali di categoria e, nell'ambito di appositi accordi o convenzioni, anche i centri studi specializzati in materia di relazioni industriali e i centri studi dei soggetti datoriali e sindacali presenti al CNEL.

6. Per il settore pubblico, l'acquisizione dei testi contrattuali e l'aggiornamento dell'archivio può avvenire anche per mezzo della consultazione della Gazzetta Ufficiale, del sito istituzionale dell'ARAN e, a regime, dei siti istituzionali di Regioni e Province autonome.

### **Articolo 3 – Organizzazione dell'archivio e collocazione dei contratti**

1. Per l'esatta collocazione dei testi contrattuali nell'archivio la Direzione generale competente adotterà una tassonomia dei contratti articolata per macro-settori e sotto-settori ovvero gruppi di sotto-settori, là dove opportuno. Macro-settori e sotto-settori saranno definiti utilizzando la vigente classificazione Ateco non oltre la seconda cifra di classificazione e cioè per "Sezione" e relativa "Divisione". I contratti verranno inoltre accorpati e ordinati anche in funzione della tipologia di accordo secondo la prassi e la terminologia in uso tra gli attori delle relazioni industriali (contratto nazionale di categoria, contratto territoriale, contratto aziendale, contratto aziendale di livello territoriale o nazionale, contratto di gruppo, contratto di sito, contratto di filiera; accordo economico, accordo integrativo, verbale di rinnovo, testo definitivo; accordo di produttività; accordo gestionale; contratto di solidarietà; contratto di prossimità ex articolo 8 d.l. 138/2011, ecc.) ovvero per tipologia di categoria contrattuale e cioè settore merceologico ovvero categoria professionale con particolare riferimento alla figura dei dirigenti se oggetto di apposita e separata contrattazione rispetto alle altre categorie professionali. I contratti dei settori ove non siano disponibili i flussi Uniemens avranno una apposita collocazione nell'archivio in base alle direttive caso per caso espresse dalla Commissione dell'informazione. I contratti e gli accordi relativi ai dipendenti pubblici e ai lavoratori in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale saranno collocati in apposita sezione dove confluiranno tutte le tipologie di accordi collettivi, quale sia la forma prevista dalla legge per la loro efficacia giuridica, come nel caso di recepimento in apposito decreto del Presidente della Repubblica. Verranno pertanto collocati in archivio, in apposita sezione, anche gli accordi collettivi che concorrono alla disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici in regime di diritto pubblico.

2. La collocazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro nell'archivio avverrà in base alla classificazione Ateco ("Sezione" e relativa "Divisione") unicamente per i contratti che trovano un grado di applicazione minimo, come documentato dai flussi Uniemens, tale da consentire di registrare un sia pur limitato radicamento statistico nel macro-settore e/o nel sotto-settore ovvero nei sotto-settori di riferimento. Di regola, e fatta salva una valutazione caso per caso da parte della Commissione dell'informazione in ragione delle caratteristiche del settore o della specifica categoria di impresa, per essere collocato nel sotto-settore coerente al campo di applicazione ovvero ai campi di applicazione dichiarati dalle parti stipulanti e verificati dalla Direzione generale

competente, un contratto collettivo deve registrare un sia pur limitato radicamento statistico (in un intervallo che può variare secondo le specificità dei settori/sotto-settori, dall'1 al 5 per cento) rispetto al totale dei lavoratori del settore ovvero dei sotto-settori di riferimento secondo i dati offerti su base annuale dai flussi Uniemens e dai flussi per il pagamento dei contributi per i lavoratori domestici. In caso di contratti multi-settoriali, intesi come quei contratti collettivi imputabili a più sotto-settori Ateco, il grado di radicamento verrà calcolato sull'insieme dei sotto-settori indicati nel rispettivo campo di applicazione. Previo confronto con la Commissione dell'informazione la Direzione generale competente potrà anche procedere, in ragione delle peculiarità di determinati settori merceologici ovvero delle concrete manifestazioni della contrattazione collettiva, a una classificazione per gruppi di sotto-settori risultanti dalle "Divisioni" della classificazione Ateco ovvero applicare soglie minime diverse. L'ordine di posizionamento dei contratti nel settore e nel sotto-settore ovvero nei sotto-settori di riferimento sarà determinato in funzione del numero di lavoratori a cui il contratti si applica.

**3.** Fermo restando un periodico controllo e riesame della esatta collocazione di ciascun contratto dotato di codice alfanumerico da parte della Commissione dell'informazione, su istanza delle parti firmatarie e alla luce delle dinamiche evolutive dei flussi Uniemens, i contratti che non raggiungano le soglie di cui al comma che precede verranno collocati in una apposita sezione dell'archivio in quanto privi di un grado minimo di effettivo radicamento nel sistema di relazioni industriali ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 34 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL. I contratti collettivi nazionali di lavoro di nuova stipula verranno provvisoriamente collocati in una apposita sezione dell'archivio, in attesa di poterne misurare l'effettivo grado di radicamento nel settore e nei sotto-settori indicati nel relativo campo di applicazione.

**4.** La collocazione e la relativa valutazione del peso di ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, in termini di sua effettiva diffusione e radicamento nel sotto-settore Ateco di riferimento, andranno valutate in modo da differenziare adeguatamente, anche a fini comunicativi esterni, l'imputazione di ciascun contratto alle diverse sigle firmatarie per firma diretta a seguito di trattativa, rispetto alle sigle a cui il contratto si applica per mera adesione o per firma su tavolo separato.

5. Per i contratti e gli accordi depositati ma scaduti e non oggetto di rinnovo da più di dieci anni dalla data di scadenza sarà disposta la cancellazione d'ufficio dall'archivio e la collocazione dei testi nella sezione storica. Eventuali controversie sul punto verranno sottoposte dalla Direzione generale competente alla Commissione dell'informazione per le valutazioni di merito dei singoli accordi di cui si chiede il mantenimento nell'archivio a condizione che trovino un radicamento minimo all'intero sotto-settore di riferimento secondo i dati offerti dai flussi Uniemens.

6. Al fine di tracciare e rendere trasparenti le previsioni retributive e normative contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro dotati di codice alfanumerico, nei limiti e secondo le finalità di cui all'articolo 16 della Legge 30 dicembre 1986, n. 936, la Commissione dell'informazione può disporre analisi anche campionarie e valutazioni di benchmark in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 34 e 35 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL. Dette analisi concorrono, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'articolo 10, comma 1, lett. c) della Legge 30 dicembre 1986, n. 936, alla elaborazione dei rapporti e delle relazioni di competenza del CNEL in relazione agli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva.

7. L'archivio sarà dotato di una apposita sezione, di libero accesso anche per il pubblico, con i testi dei principali contratti storici, anche se non più vigenti o rinnovati, classificati per macro-settori ("Sezioni" della classificazione Ateco), disposti in ordine cronologico e con tutte le informazioni utili disponibili per tracciare le confluenze ovvero le disarticolazioni dei contratti o le cessazioni.

8. La Direzione generale competente si fa parte attiva con le confederazioni e le singole federazioni di categoria, nonché con istituzioni pubbliche ed enti privati dotati di archivi pertinenti in materia per recuperare e collocare in archivio gli originali ovvero copia autentica dei testi storici dei contratti collettivi non più in vigore.

9. Sarà cura della Direzione competente rendere disponibile sul portale istituzionale dell'archivio un documento riepilogativo in formato elaborabile, così da consentire liberamente agli utenti analisi ed elaborazioni dei dati, con tutte le informazioni essenziali in esso contenute.

## **Articolo 4 – Codice Contratto**

1. In relazione alle procedure per il deposito dei contratti e l'assegnazione del codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120 trovano applicazione le previsioni di cui agli articoli 34 e 35 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL. Con la completa riorganizzazione dell'archivio i codici contratto in uso potranno, previa valutazione in tal senso da parte della Commissione dell'informazione, essere abbinati a nuovi codici finalizzati a segnalare agli utenti, con maggiore immediatezza, il settore di riferimento e i soggetti stipulanti.

2. Per attribuire la qualifica di “nazionale” a un determinato contratto collettivo di lavoro si valuteranno non solo le espresse manifestazioni di volontà delle parti contrattuali, in relazione alla categoria contrattuale o al campo di applicazione del contratto, ma anche la sua effettiva diffusione sull'intero territorio nazionale e i soggetti firmatari. A questi fini la Direzione generale competente farà riferimento alle indicazioni sul numero di province congruamente interessate rispetto alle specificità del settore o della tipologia di imprese come risultanti dalle rilevazioni offerte dai flussi Uniemens rispetto ai lavoratori a cui il contratto si applica. Resta ferma la possibilità di valutazioni caso per caso, ad opera della Commissione dell'informazione e su istanza dei soggetti firmatari, in ragione delle specifiche categorie di imprese interessate ovvero delle specifiche tipologie di attività economiche e produttive oggetto di regolazione contrattuale che possono indicare nell'ambito di una definita tipologia produttiva una vocazione o caratterizzazione di tipo territoriale delle attività stesse.

3. Per le finalità di cui al comma che precede la Direzione generale compie periodiche rilevazioni sul numero di lavoratori e imprese a cui ogni contratto collettivo nazionale di lavoro si applica rispetto a ogni singola provincia.

## **Articolo 5 – Pubblicità e reportistica**

1. Salvo quanto specificato all'articolo 3, le informazioni contenute nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro sono pubblicamente accessibili attraverso il portale istituzionale del CNEL.

2. La Direzione generale competente redige, entro il 15 marzo e il 15 di settembre di ogni anno, una relazione semestrale di tipo informativo, articolata per sezioni, sui contratti depositati indicando, per i contratti e gli accordi di livello nazionale, numero e tipologia (rinnovi, accordi economici, verbali integrativi, testi definitivi, ecc.), e predispone un elenco dei contratti a cui è stato assegnato, nel semestre di riferimento, il codice alfanumerico. Le relazioni semestrali contengono anche indicazione dei contratti territoriali e aziendali depositati.

3. Le relazioni di cui al comma che precede, che sviluppano i quadri sinottici e i prospetti riepilogativi sommariamente elaborati ai sensi dell'articolo 35, comma 5, del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, vengono consegnate al Presidente del CNEL e al Segretario Generale del CNEL e vengono tempestivamente pubblicate sul portale istituzionale del CNEL previa approvazione da parte della Commissione dell'informazione.

4. Per i soli contratti collettivi nazionali di lavoro collocati nella sezione dell'archivio che attesta la loro effettiva presenza, in termini fattuali, nei macro-settori e nei sotto-settori di riferimento è altresì predisposta una analisi informativa di carattere generale sui rispettivi contenuti normativi per i principali istituti e voci (di cui anche alle normative nazionali ed europee) e sui trattamenti retributivi minimi complessivi (minimi tabellari e trattamenti fissi e continuativi corrisposti alla generalità dei lavoratori) per i diversi inquadramenti e professionalità, adeguando al tal fine anche la documentazione da compilare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, a cura dei firmatari al momento del deposito dei testi. Questa analisi, che confluirà nei rapporti semestrali di cui al comma 2, sarà condotta in modo da differenziare adeguatamente l'imputazione di ciascun contratto collettivo alle diverse sigle firmatarie per firma diretta a seguito di trattativa rispetto alle sigle a cui il contratto di applica per mera adesione o per firma su tavolo separato.

5. Nell'ambito di apposite convenzioni tra il CNEL e le istituzioni competenti potranno essere istituiti, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL, appositi osservatori anche ad accesso aperto su tematiche di particolare rilevanza per un ordinato sviluppo della contrattazione collettiva e il contrasto a fenomeni di concorrenza sleale come, per esempio, in materia

di retribuzioni contrattuali e di valutazione della equivalenza contrattuale (economica e normativa) con riferimento a processi di esternalizzazione e contratti di appalto tanto nel settore pubblico che nel settore privato.

6. Nel primo anno di applicazione delle presenti direttive, la Direzione generale competente potrà redigere le relazioni semestrali in forma semplificata, per consentire agli stessi funzionari di occuparsi della organizzazione dell'archivio e della collocazione dei contratti di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 6 – Accesso all'archivio per finalità istituzionali o di ricerca**

1. Apposite credenziali, per l'accesso a sezioni dell'archivio non aperte al pubblico o per forme di dialogo e scambio di informazioni, saranno rilasciate alle istituzioni competenti in materia, ai soggetti datoriali e sindacali presenti al CNEL nonché, per fini esclusivi di ricerca, anche a singoli studiosi impegnati in percorsi di *visiting fellowship* presso il CNEL ovvero ai fruitori di borse di studio ai sensi dell'articolo 42 del Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL.

2. I consiglieri CNEL possono chiedere al responsabile della Direzione generale competente apposite estrazioni dei dati esistenti previa richiesta in forma scritta da sottoporre contestualmente alla Commissione dell'informazione e, per conoscenza, al Segretario Generale. Eventuali richieste di rielaborazione o interpretazione dei dati dovranno in ogni caso essere oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione dell'informazione.

3. Il documento riepilogativo di cui all'articolo 3, comma 9, raccoglie in forma sintetica tutte le informazioni essenziali a fini istituzionali e di ricerca in materia di contrattazione collettiva.

#### **Articolo 7 – Autenticità dei testi contrattuali e verifiche periodiche**

1. Le problematiche legate alla attestazione dei testi contrattuali depositati e della loro eventuale richiesta di cancellazione da parte di uno o più soggetti firmatari saranno disciplinate sulla base di specifiche disposizioni attuative contenute nel Regolamento degli organi, dell'organizzazione e delle procedure del CNEL ovvero, in assenza, alla stregua della normativa di legge vigente. Nell'ambito della procedura di deposito del

testo contrattuale sarà cura della Direzione generale competente acquisire informazioni sui soggetti firmatari (Statuti, regolamenti interni, eventuali codici etici, sede legale, ecc.).

### **Articolo 8 – Dotazioni tecnologiche e professionali**

1. Le problematiche relative alle dotazioni tecnologiche e professionali e ai parametri tecnici, giuridici e informativi per il deposito dei contratti, ai sensi e per gli effetti degli articoli che precedono, sono rimesse, a garanzia della agibilità, piena accessibilità e funzionalità nel tempo dell'archivio, al Segretario Generale del CNEL d'intesa col Presidente del CNEL e previa informazione alla Commissione dell'informazione che ne valuterà periodicamente l'impatto sulla organizzazione e la tenuta dell'archivio da parte della Direzione generale competente.

### **Articolo 9 – Norme finali**

1. Entro e non oltre il 31 ottobre 2026 la Commissione dell'informazione valuterà, di concerto con il Presidente del CNEL e il Segretario Generale e anche in relazione alla dotazione tecnologica e professionale effettivamente disponibile, l'esito della applicazione delle presenti direttive e linee di indirizzo. Di questo processo verrà data adeguata e preventiva informazione a tutti i consiglieri del CNEL in Assemblea.

2. La Commissione dell'informazione avvierà apposite sessioni seminariali e di approfondimento della nuova organizzazione dell'archivio con le istituzioni pubbliche competenti, nonché con l'ordine nazionale dei consulenti del lavoro, con l'associazione italiana di studi sul diritto del lavoro e la previdenza sociale e con le organizzazioni di rappresentanza di imprese e lavoratori presenti presso il CNEL che ne facciano espressa richiesta.